



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0377/2013**

12.11.2013

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione)  
(COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Cecilia Wikström

(Rifusione – articolo 87 del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	42
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA .....	45
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE.....	47
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI ....	49
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA .....	77
PROCEDURA .....	81



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione)**

**(COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0151),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0080/2013),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dal Parlamento greco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013<sup>1</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>2</sup>,
  - vista la lettera in data 20 settembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7-0377/2013),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

<sup>2</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## **Emendamento 1**

### **Proposta di direttiva Considerando 2**

#### *Testo della Commissione*

(2) La presente direttiva dovrebbe soddisfare l'esigenza individuata nelle relazioni sull'applicazione delle due direttive di rimediare alle carenze rilevate e di offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di persone che giungono nell'Unione da paesi terzi. A tal fine dovrebbe semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili. Nonostante le differenze, le categorie contemplate dalla presente direttiva condividono alcune caratteristiche e per questo possono essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione.

#### *Emendamento*

(2) La presente direttiva dovrebbe soddisfare l'esigenza individuata nelle relazioni sull'applicazione delle due direttive di rimediare alle carenze rilevate, **di garantire la trasparenza e la certezza giuridica** e di offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di persone che giungono nell'Unione da paesi terzi. A tal fine dovrebbe semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili. Nonostante le differenze, le categorie contemplate dalla presente direttiva condividono alcune caratteristiche e per questo possono essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione.

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 6**

*Testo della Commissione*

(6) La presente direttiva dovrebbe inoltre favorire i contatti interpersonali e la mobilità, in quanto elementi essenziali della politica esterna dell'Unione, specialmente nei confronti dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione. Dovrebbe altresì contribuire all'approccio globale in materia di migrazione e mobilità e ai relativi partenariati per la mobilità, che costituiscono un quadro concreto per il dialogo e la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi, anche agevolando e strutturando la migrazione regolare.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva  
Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva dovrebbero generare conoscenze e competenze e promuoverne l'acquisizione. Esse costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e per lo Stato ospitante, *e contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culture.*

*Emendamento*

(7) Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva dovrebbero generare conoscenze e competenze e promuoverne l'acquisizione. Esse costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e per lo Stato ospitante, *rafforzando nel contempo i legami culturali e arricchendo la diversità culturale.*

**Emendamento 4**

**Proposta di direttiva  
Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'Unione come polo di

*Emendamento*

(8) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'Unione come polo di

attrazione per la ricerca e l'innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti. Aprire l'Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della ricerca è inoltre uno degli obiettivi dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione". Creare un mercato del lavoro aperto per ricercatori dell'Unione e dei paesi terzi è d'altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo della ricerca (SER), uno spazio unificato caratterizzato dalla libera circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia.

attrazione per la ricerca e l'innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti, ***conducendo in tal modo a un aumento della sua competitività globale e dei suoi tassi di crescita e creando nel contempo posti di lavoro che contribuiscano più ampiamente alla crescita del PIL.*** Aprire l'Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della ricerca è inoltre uno degli obiettivi dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione". Creare un mercato del lavoro aperto per ricercatori dell'Unione e dei paesi terzi è d'altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo della ricerca (SER), uno spazio unificato caratterizzato dalla libera circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia.

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori cittadini di paesi terzi, i familiari dei ricercatori, quali definiti nella direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, dovrebbero essere ammessi insieme a loro. Essi dovrebbero beneficiare di misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione e avere accesso al mercato del lavoro .

#### *Emendamento*

(11) Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori ***e gli studenti*** cittadini di paesi terzi, i familiari dei ricercatori ***e degli studenti***, quali definiti nella direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, dovrebbero essere ammessi insieme a loro. Essi dovrebbero beneficiare di misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione e avere accesso al mercato del lavoro .

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 14**



*Testo della Commissione*

(14) Per promuovere l'Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello mondiale per gli studi e la formazione, è opportuno migliorare le condizioni di ingresso e soggiorno di coloro che intendono entrare nell'Unione per tali scopi, in linea con gli obiettivi del Progetto per la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa, in particolare nel quadro dell'internazionalizzazione dell'insegnamento superiore europeo. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia fa parte di questo impegno.

*Emendamento*

(14) Per promuovere l'Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello mondiale per gli studi e la formazione, è opportuno migliorare, ***semplificare e agevolare*** le condizioni di ingresso e soggiorno di coloro che intendono entrare nell'Unione per tali scopi, in linea con gli obiettivi del Progetto per la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa, in particolare nel quadro dell'internazionalizzazione dell'insegnamento superiore europeo. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia ***in vista di norme più favorevoli per i cittadini di paesi terzi*** fa parte di questo impegno.

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva  
Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) L'estensione e l'approfondimento del processo di Bologna avviato con la dichiarazione di Bologna hanno comportato una progressiva convergenza dei sistemi di insegnamento superiore nei paesi partecipanti, e non solo in essi: le autorità nazionali hanno sostenuto la mobilità degli studenti e del personale accademico e gli istituti di istruzione superiore hanno inserito tale mobilità nei loro programmi. Occorre ora riflettere questa evoluzione migliorando le disposizioni a favore della mobilità degli studenti all'interno dell'Unione. Rendere l'insegnamento superiore europeo attraente e competitivo è uno degli obiettivi della dichiarazione di Bologna. Il processo di Bologna ha condotto alla creazione di uno

*Emendamento*

(15) L'estensione e l'approfondimento del processo di Bologna avviato con la dichiarazione di Bologna hanno comportato una progressiva convergenza dei sistemi di insegnamento superiore nei paesi partecipanti, e non solo in essi: le autorità nazionali hanno sostenuto la mobilità degli studenti e del personale accademico e gli istituti di istruzione superiore hanno inserito tale mobilità nei loro programmi. Occorre ora riflettere questa evoluzione migliorando le disposizioni a favore della mobilità degli studenti all'interno dell'Unione. Rendere l'insegnamento superiore europeo attraente e competitivo è uno degli obiettivi della dichiarazione di Bologna. Il processo di Bologna ha condotto alla creazione di uno

spazio europeo dell'istruzione superiore, e la razionalizzazione del settore ha reso più interessante la prospettiva di studiare in Europa per gli studenti cittadini di paesi terzi.

spazio europeo dell'istruzione superiore, e la razionalizzazione del settore ha reso più interessante la prospettiva di studiare in Europa per gli studenti cittadini di paesi terzi. ***La partecipazione di numerosi paesi terzi al processo di Bologna e ai programmi di mobilità degli studenti dell'Unione rende essenziale l'introduzione di norme armonizzate e semplificate in materia di mobilità per i cittadini dei paesi interessati.***

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) A coloro che rispettano tutti i requisiti generali e specifici per l'ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un'autorizzazione, cioè un visto per soggiorno di lunga durata e/o un permesso di soggiorno, entro i termini previsti. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio dovrebbe, se sussistono tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, concedere al cittadino di paese terzo interessato i visti richiesti.

#### *Emendamento*

(22) A coloro che rispettano tutti i requisiti generali e specifici per l'ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un'autorizzazione, cioè un visto per soggiorno di lunga durata e/o un permesso di soggiorno, entro i termini previsti, ***il che non dovrebbe essere ostacolato o impedito da requisiti aggiuntivi.*** Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio dovrebbe, se sussistono tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, concedere al cittadino di paese terzo interessato i visti richiesti.

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) Gli Stati membri ***possono imporre ai richiedenti il pagamento di tasse per il trattamento delle domande di***

#### *Emendamento*

(25) ***Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri devono considerare la possibilità di esentare i cittadini di paesi***

*autorizzazione. Tali* tasse devono essere proporzionate allo scopo del soggiorno.

*terzi dalle* tasse *di accesso e residenza. Qualora gli Stati membri richiedessero il pagamento di* tasse, *queste* devono essere proporzionate allo scopo del soggiorno *e non ostacolare il perseguimento degli obiettivi della direttiva.*

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) L'ammissione può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l'ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale in un caso individuale, che il cittadino di paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica *o la sanità pubblica.*

#### *Emendamento*

(28) L'ammissione può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l'ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale in un caso individuale, che il cittadino di paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico *o* la sicurezza pubblica.

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 30

#### *Testo della Commissione*

(30) È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro **60** giorni dalla data di presentazione della domanda *ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.*

#### *Emendamento*

(30) È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro **30** giorni dalla data di presentazione della domanda. *È opportuno che gli Stati membri comunichino quanto prima al richiedente di quali ulteriori informazioni essi necessitano ai fini del trattamento della domanda. Nel caso in*

***cui il diritto nazionale preveda un ricorso amministrativo avverso una decisione negativa, le autorità nazionali devono informare il richiedente della loro decisione entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione del ricorso.***

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 32**

#### *Testo della Commissione*

(32) È opportuno che le norme dell'Unione sull'immigrazione e i programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità si completino maggiormente. I ricercatori *e* gli studenti cittadini di paesi terzi ***che beneficiano di tali programmi*** dovrebbero avere il diritto di spostarsi ***negli*** Stati membri ***previsti*** sulla base dell'autorizzazione accordata dal primo Stato membro, ***a condizione che rendano noto l'elenco completo di tali Stati membri prima di entrare nell'Unione.*** Tale autorizzazione dovrebbe consentire loro di esercitare la mobilità senza bisogno di fornire alcuna informazione aggiuntiva, né di espletare altre procedure di domanda. ***Gli Stati membri sono incoraggiati ad agevolare la mobilità dei volontari cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione, se i programmi di volontariato riguardano più di uno Stato membro.***

#### *Emendamento*

(32) È opportuno che le norme dell'Unione sull'immigrazione e i programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità si completino maggiormente. I ricercatori, gli studenti, ***i volontari e i tirocinanti*** cittadini di paesi terzi dovrebbero avere il diritto di spostarsi ***in altri*** Stati membri sulla base dell'autorizzazione accordata dal primo Stato membro. Tale autorizzazione dovrebbe consentire loro di esercitare la mobilità senza bisogno di fornire alcuna informazione aggiuntiva, né di espletare altre procedure di domanda.

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva Considerando 33**

*Testo della Commissione*

(33) Per permettere agli studenti cittadini di paesi terzi di coprire meglio parte del costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro **un più ampio** accesso al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva, **cioè per un minimo di 20 ore alla settimana**. Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro dovrebbe **costituire la regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del mercato nazionale del lavoro, purché ciò non rischi di negare interamente il diritto di lavorare**.

*Emendamento*

(33) Per permettere agli studenti cittadini di paesi terzi di coprire meglio parte del costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro **pieno** accesso al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva. Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro dovrebbe **applicarsi come** regola generale.

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva  
Considerando 34**

*Testo della Commissione*

(34) Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, **è opportuno che gli Stati membri autorizzino gli** studenti che si laureano nell'Unione a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa, per 12 mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che accordino la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca come definito nella convenzione di accoglienza. Ciò non deve corrispondere a un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. Può essere chiesto a tali persone di fornire prove conformemente all'articolo 24.

*Emendamento*

(34) Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata **e di rispettare e attribuire valore al lavoro e al contributo generale degli** studenti che si laureano nell'Unione, **è opportuno che gli Stati membri autorizzino tali studenti** a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa, per 12 mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che accordino la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca come definito nella convenzione di accoglienza. Ciò non deve corrispondere a un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. Può essere chiesto a tali persone di fornire prove conformemente all'articolo 24.

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. Tali gruppi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda **ad** alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi

#### *Emendamento*

(36) Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. Tali gruppi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda **a** **studenti**, alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari

terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura.

cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 42 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(42 bis) Ogni Stato membro ha l'obbligo di informare i cittadini di paesi terzi delle norme applicabili al loro caso specifico, così da garantire la trasparenza e la certezza giuridica e, in tal modo, incoraggiarli a venire nell'Unione. Tutte le informazioni pertinenti alla procedura, compresa la documentazione generale riguardante gli studi e i programmi di scambio o di ricerca, come anche le informazioni specifiche relative ai diritti e agli obblighi dei richiedenti, dovrebbero quindi essere fornite in un modo facilmente accessibile e comprensibile per i cittadini di paesi terzi.***

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) "fornitore di volontariato", l'organizzazione responsabile del programma di volontariato cui il cittadino di paese terzo è assegnato. Le organizzazioni e i gruppi di questo tipo sono indipendenti e autonomi come altre***

*entità no profit, segnatamente le autorità pubbliche. Essi sono attivi sulla scena pubblica e la loro attività mira, almeno in parte, a contribuire al bene pubblico<sup>1</sup>;*

---

<sup>1</sup> *Comunicazione della Commissione sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa, COM(1997)0241.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera h**

#### *Testo della Commissione*

h) "programma di volontariato", un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione che persegua obiettivi di interesse generale;

#### *Emendamento*

h) "programma di volontariato", un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione che persegua obiettivi di interesse generale ***per una causa no profit***;

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera i**

#### *Testo della Commissione*

i) "persona collocata alla pari", il cittadino di paese terzo che sia temporaneamente ospitato da una famiglia sul territorio di uno Stato membro ***in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini***, allo scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza del paese ospitante;

#### *Emendamento*

i) "persona collocata alla pari", il cittadino di paese terzo che sia temporaneamente ospitato da una famiglia sul territorio di uno Stato membro allo scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza del paese ospitante ***in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini***;

#### *Motivazione*

*Nella definizione di collocamento alla pari, l'obiettivo di migliorare le competenze linguistiche e la conoscenza del paese ospitante va sottolineato come elemento primario.*



## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera I bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*I bis) "ente ospitante", l'istituto di insegnamento, l'istituto di ricerca, l'impresa o l'istituto di formazione professionale, l'organizzazione che effettua scambi di alunni o l'organizzazione responsabile del programma di volontariato cui il cittadino di paese terzo è assegnato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, istituito in conformità del diritto nazionale nel territorio di uno Stato membro;*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera I ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*I ter) "famiglia ospitante", la famiglia che accoglie temporaneamente la persona collocata alla pari consentendole di dividerne la vita familiare quotidiana nel territorio di uno Stato membro in base a un accordo concluso tra la famiglia ospitante e la persona collocata alla pari;*

*Motivazione*

*Nella proposta manca una definizione di famiglia ospitante.*

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n

#### *Testo della Commissione*

n) "lavoro", l'esercizio di attività comprendenti **qualsiasi** forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro;

#### *Emendamento*

n) "lavoro", l'esercizio di attività comprendenti **una** forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o **dal contratto collettivo applicabile o** conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro;

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**n bis) "datore di lavoro", qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale o sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro;**

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n ter (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**n ter) "familiari", i cittadini di paesi terzi definiti all'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE;**

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica per quanto riguarda gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 29, specialmente nell'ambito di partenariati per la mobilità.

*Emendamento*

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica per quanto riguarda gli articoli **16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34**, specialmente nell'ambito di partenariati per la mobilità.

*Motivazione*

*Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per tutti gli articoli inclusi nella direttiva, ad eccezione di quelli relativi alle condizioni generali e specifiche, in modo da evitare che nell'UE vigano condizioni non armonizzate.*

**Emendamento 26**

**Proposta di direttiva  
Articolo 6 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) non ***essere considerato*** una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;

*Emendamento*

d) non ***costituire*** una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;

**Emendamento 27**

**Proposta di direttiva  
Articolo 6 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al ritorno, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso.

*Emendamento*

f) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al ritorno, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso. ***L'esibizione***

*di tali prove non è necessaria se il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare che beneficia di una sovvenzione o di una borsa di studio, che ha ottenuto da una famiglia ospitante un impegno di presa a carico o ha ricevuto un'offerta di lavoro stabile, oppure che un'organizzazione che si occupa di scambi di alunni o di programmi di volontariato si dichiara responsabile del sostentamento dell'alunno o del volontario durante l'intero periodo del suo soggiorno nello Stato membro in questione.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri **possono accettare**, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino di paese terzo si trova già sul loro territorio.

#### *Emendamento*

5. Gli Stati membri **esaminano**, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino di paese terzo si trova già sul loro territorio.

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

**2. Gli Stati membri possono limitare l'ammissione di alunni che partecipano a un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Articolo 12 – titolo

*Testo della Commissione*

Requisiti specifici per i tirocinanti

*Emendamento*

Requisiti specifici per i tirocinanti  
***retribuiti o non retribuiti***

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente ***approvata*** dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

*Emendamento*

a) ***fornire la prova di*** aver stipulato una convenzione di formazione ***o un contratto di lavoro***, eventualmente ***approvati*** dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

***(b) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere un'istruzione o qualifiche o esperienze professionali di rilievo conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro;***

*Emendamento*

***soppresso***

## Motivazione

*Sembra eccessivo richiedere ai tirocinanti di dimostrare di avere tale qualifica dal momento che l'acquisizione della necessaria esperienza professionale è l'obiettivo stesso di un periodo di tirocinio e non un suo prerequisito.*

### Emendamento 33

#### Proposta di direttiva Articolo 13 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) esibire una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano **specificate** le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni;

##### *Emendamento*

a) esibire una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma/**progetto** di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano **specificati il titolo, lo scopo e le date di inizio e di fine del progetto di volontariato**, le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni;

### Emendamento 34

#### Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia, **maternità** o incidente;

##### *Emendamento*

b) comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia o incidente;

## Motivazione

*Sembra eccessivo richiedere a una persona collocata alla pari di fornire prove aggiuntive specifiche che dimostrino che la famiglia ospitante coprirà i costi relativi alla maternità.*

### Emendamento 35

#### Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) esibire convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi ***che le permettano di frequentare corsi e la*** partecipazione ai quotidiani impegni familiari.

##### *Emendamento*

c) esibire la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi ***sulle ore da dedicare alla*** partecipazione ai quotidiani impegni familiari, ***indicando il numero massimo di ore giornaliere che possono essere dedicate alla partecipazione a tali impegni, inclusa la concessione di almeno un intero giorno libero a settimana, e che le permettano di frequentare corsi.***

### Emendamento 36

#### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***Dopo il rilascio di un'autorizzazione e la concessione di un visto, l'ente ospitante è registrato in un sistema di accreditamento al fine di agevolare le future procedure di domanda.***

### Emendamento 37

#### Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione per studenti valida per un periodo minimo di un anno e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 10. ***Se la durata prevista degli studi è inferiore a un anno, l'autorizzazione è rilasciata per la durata degli studi.***

*Emendamento*

2. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione per studenti valida per un periodo minimo di un anno ***o per l'intera durata dei loro studi se superiore a un anno e, se del caso,*** la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 10.

**Emendamento 38**

**Proposta di direttiva  
Articolo 16 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Per gli alunni e le persone collocate alla pari, gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione valida per un periodo massimo di un anno.

*Emendamento*

3. Per gli alunni e le persone collocate alla pari, gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione valida per ***l'intera durata del programma di scambio di alunni o della convenzione stipulata tra la famiglia ospitante e la persona collocata alla pari per*** un periodo massimo di un anno.

**Emendamento 39**

**Proposta di direttiva  
Articolo 17**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive circa il soggiorno del cittadino di paese terzo, quali l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente ***intende recarsi***, in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in formato elettronico, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 16, del suo allegato.

*Emendamento*

Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive circa il soggiorno del cittadino di paese terzo, quali l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente ***ha dichiarato di volersi recare a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a)***, in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in formato elettronico, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 16, del



suo allegato.

### *Motivazione*

*L'indicazione dell'elenco degli Stati membri in cui il cittadino di paese terzo intende recarsi è legata alla concessione di un'autorizzazione valevole per l'intera durata del soggiorno di ricercatori o studenti di paesi terzi coperti da programmi dell'Unione, ivi incluse misure di mobilità, come disposto all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a).*

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 18**

##### *Testo della Commissione*

Motivi di rifiuto di ***una domanda***

1. Gli Stati membri ***respingono una domanda*** nei seguenti casi:

a) se non ricorrono i requisiti generali di cui all'articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 16;

b) se i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

***c) se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;***

***d) se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;***

***e) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli***

##### *Emendamento*

Motivi di rifiuto di ***un'autorizzazione***

1. Gli Stati membri ***rifiutano un'autorizzazione*** nei seguenti casi:

a) se non ricorrono i requisiti generali di cui all'articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 16;

b) se i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

*obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare.*

2. Gli Stati membri possono *respingere una domanda se risulta che l'ente ospitante ha deliberatamente soppresso, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, i posti di lavoro che cerca di coprire attraverso la nuova domanda.*

2. Gli Stati membri possono *rifiutare un'autorizzazione nei seguenti casi:*

*a) se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;*

*b) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare.*

*c) se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente.*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva Articolo 19**

#### *Testo della Commissione*

Motivi di revoca di un'autorizzazione

1. Gli Stati membri revocano un'autorizzazione nei seguenti casi:

#### *Emendamento*

Motivi di revoca *o di non rinnovo* di un'autorizzazione

1. Gli Stati revocano *o si rifiutano di rinnovare* un'autorizzazione nei seguenti casi:

*a) se il titolare non soddisfa più i requisiti generali di cui all'articolo 6 o i requisiti*

*a) se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;*

*b) se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione;*

*c) se l'ente ospitante è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;*

*d) se l'ente ospitante non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;*

*e) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare;*

*specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 14 o 16;*

*b) se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;*

**2. Gli Stati possono revocare o rifiutare di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:**

*a) se l'ente ospitante non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente. **Qualora ciò si verifichi durante un corso di studi, è opportuno fornire allo studente il tempo sufficiente per trovare un corso equivalente che gli permetta di completare i propri studi;***

*b) se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;*

*c) se l'ente ospitante è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;*

*d) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare;*

*e) se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha*

f) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o ***se lo studente in questione non compie*** progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.

***2. Gli Stati membri possono revocare un'autorizzazione*** per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

***ottenuto l'autorizzazione;***

f) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23;

***g) per quanto riguarda gli studenti, se non compiono*** progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale. ***Lo Stato membro interessato può revocare o rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione per questo motivo solo mediante una decisione recante ragioni specifiche basate sulla valutazione dell'istituto di insegnamento, che deve essere consultato sui progressi dello studente, salvo quando l'istituto manchi di rispondere a una richiesta di parere entro un periodo di tempo ragionevole.***

***h) per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano esclusivamente sulla condotta personale del cittadino di paese terzo interessato. I motivi di sanità pubblica si basano su un'analisi obiettiva dei rischi reali e non sono applicati in modo discriminatorio rispetto a quanto avviene per i cittadini dello Stato membro interessato.***

***2 bis. Quando uno Stato membro revoca un'autorizzazione in base a uno dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c), il cittadino di paese terzo ha il diritto di rimanere sul territorio dello Stato membro se trova un altro ente ospitante o un'altra famiglia ospitante al fine di completare gli studi o la ricerca o per un altro scopo per il quale è stata concessa l'autorizzazione.***

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva Articolo 20

*Testo della Commissione*

#### *Articolo 20*

*Motivi di non rinnovo di  
un'autorizzazione*

*1. Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:*

*a) se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;*

*b) se risulta che il titolare non soddisfa più i requisiti generali per l'ingresso e il soggiorno previsti all'articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui agli articoli 7, 9 e 10;*

*c) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.*

*2. Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un'autorizzazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello

*Emendamento*

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, **lettere a) e b)**, della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori **e gli studenti** cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a

riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante **per quanto riguarda l'istruzione, la formazione professionale e** settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

#### *Motivazione*

*La deroga alla direttiva sul permesso unico dovrebbe essere estesa agli studenti e includere altresì l'istruzione e la formazione professionale.*

### **Emendamento 44**

#### **Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari, che siano o meno autorizzati a lavorare conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, hanno diritto alla parità di trattamento per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, a eccezione delle procedure per ottenere un alloggio previste dalla normativa nazionale.

##### *Emendamento*

2. **Studenti**, alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari, che siano o meno autorizzati a lavorare conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, hanno diritto alla parità di trattamento per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, a eccezione delle procedure per ottenere un alloggio previste dalla normativa nazionale.

### **Emendamento 45**

#### **Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**2 bis. I cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e sono autorizzati a entrare e soggiornare sul territorio di uno Stato membro sulla base di un visto per**

***soggiorno di lunga durata hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.***

*Motivazione*

*L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sul permesso unico non comprende esplicitamente i cittadini di paesi terzi (ad esempio, studenti) che entrano nell'UE con un visto. Questa lacuna potrebbe determinare una discriminazione degli studenti rispetto ad altre categorie. Al fine di porvi rimedio, i diritti di cui all'articolo 21 dovrebbero essere estesi esplicitamente a tale categoria.*

**Emendamento 46**

**Proposta di direttiva  
Articolo 23 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante.

*Emendamento*

1. Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante, ***ma non in un modo sistematico tale da determinare un'esclusione degli studenti dal mercato del lavoro.***

**Emendamento 47**

**Proposta di direttiva  
Articolo 24**

*Testo della Commissione*

Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi

*Emendamento*

***1.*** Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi

hanno diritto a soggiornare sul territorio di detto Stato membro per un periodo di **12** mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra **tre** e **sei** mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo **sei** mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.

terzi hanno diritto a soggiornare sul territorio di detto Stato membro per un periodo di **18** mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra **sei** e **nove** mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo **nove** mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.

**2. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo al cittadino di paese terzo interessato e, se del caso, ai suoi familiari in conformità con la loro legislazione nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, lettere a), c) e f).**

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva Articolo 25

#### *Testo della Commissione*

Familiari dei ricercatori

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non è subordinato al fatto che il titolare dell'autorizzazione a soggiornare per motivi di ricerca abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure per l'integrazione di cui a tali

#### *Emendamento*

Familiari dei ricercatori **e degli studenti**

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non è subordinato al fatto che il titolare dell'autorizzazione a soggiornare per motivi di ricerca **o studio** abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure per l'integrazione di cui a tali



disposizioni possono essere applicate soltanto dopo che all'interessato sia stato accordato il ricongiungimento familiare.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, l'autorizzazione ai familiari è accordata, purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 60 giorni dalla data della domanda iniziale per i familiari di ricercatori di paesi terzi che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.

4. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità dell'autorizzazione concessa ai familiari è uguale a quello dell'autorizzazione concessa ai ricercatori, purché lo consenta il periodo di validità del loro titolo di viaggio.

5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non fissano un termine per l'accesso al mercato del lavoro.

disposizioni possono essere applicate soltanto dopo che all'interessato sia stato accordato il ricongiungimento familiare.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, l'autorizzazione ai familiari è accordata, purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 60 giorni dalla data della domanda iniziale per i familiari di ricercatori *e studenti* di paesi terzi che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.

4. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità dell'autorizzazione concessa ai familiari è uguale a quello dell'autorizzazione concessa ai ricercatori *o agli studenti*, purché lo consenta il periodo di validità del loro titolo di viaggio.

5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non fissano un termine per l'accesso al mercato del lavoro.

#### *Motivazione*

*Le disposizioni in materia di ricongiungimento familiare riguardanti i ricercatori dovrebbero essere estese agli studenti.*

### **Emendamento 49**

#### **Proposta di direttiva Articolo 26**

##### *Testo della Commissione*

Diritto alla mobilità tra Stati membri di ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti

1. Il cittadino di paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente

##### *Emendamento*

Diritto alla mobilità tra Stati membri di ricercatori, studenti, *volontari* e tirocinanti retribuiti

1. Il cittadino di paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente

direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i sei mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i sei mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. Se gli Stati membri richiedono un'autorizzazione per l'esercizio della mobilità, tale autorizzazione è accordata secondo le garanzie procedurali di cui all'articolo 30. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di autorizzazione .

2. Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente o tirocinante retribuito ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte degli studi o del tirocinio in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro:

- a) un titolo di viaggio valido;
- b) la prova di un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
- c) la prova della sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento superiore o di un istituto di formazione ospitante;
- d) la prova che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per

direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i sei mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i sei mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. Se gli Stati membri richiedono un'autorizzazione per l'esercizio della mobilità, tale autorizzazione è accordata secondo le garanzie procedurali di cui all'articolo 29. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di autorizzazione .

2. Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente, **volontario** o tirocinante retribuito ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte degli studi, **del volontariato** o del tirocinio in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro:

- a) un titolo di viaggio valido;
- b) la prova di un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
- c) la prova della sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento superiore o di un istituto di formazione **o di volontariato** ospitante;
- d) la prova che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per

provvedere al suo sostentamento, agli studi e al ritorno.

3. Per la mobilità di studenti e tirocinanti dal primo Stato membro a un secondo Stato membro, le autorità del secondo Stato membro comunicano la loro decisione alle autorità del primo Stato membro. Si applica la procedura di cooperazione di cui all'articolo 32.

4. Al cittadino di paese terzo ammesso come studente può essere concesso di trasferirsi in un secondo Stato membro per una durata superiore a sei alle stesse condizioni applicate alla mobilità per un periodo superiore a tre mesi ma inferiore a sei mesi. Se gli Stati membri richiedono una nuova domanda di autorizzazione per esercitare la mobilità per un periodo superiore a sei mesi, tale autorizzazione è concessa in conformità dell'articolo 29.

5. Gli Stati membri non impongono agli studenti di lasciare il territorio per presentare domanda di autorizzazione per la mobilità tra Stati membri.

provvedere al suo sostentamento, agli studi e al ritorno.

3. Per la mobilità di studenti, **volontari** e tirocinanti dal primo Stato membro a un secondo Stato membro, le autorità del secondo Stato membro comunicano la loro decisione alle autorità del primo Stato membro. Si applica la procedura di cooperazione di cui all'articolo 32.

4. Al cittadino di paese terzo ammesso come studente può essere concesso di trasferirsi in un secondo Stato membro per una durata superiore a sei alle stesse condizioni applicate alla mobilità per un periodo superiore a tre mesi ma inferiore a sei mesi. Se gli Stati membri richiedono una nuova domanda di autorizzazione per esercitare la mobilità per un periodo superiore a sei mesi, tale autorizzazione è concessa in conformità dell'articolo 29.

5. Gli Stati membri non impongono agli studenti, **ai volontari o ai tirocinanti** di lasciare il territorio per presentare domanda di autorizzazione per la mobilità tra Stati membri.

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva Articolo 27

#### *Testo della Commissione*

Diritti di ricercatori e studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità

1. Gli Stati membri concedono ai cittadini di paesi terzi ammessi come ricercatori o studenti ai sensi della presente direttiva, che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità, un'autorizzazione valida per tutta la durata del loro soggiorno negli Stati membri

#### *Emendamento*

Diritti di ricercatori, **volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti** e studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità

1. Gli Stati membri concedono ai cittadini di paesi terzi ammessi come ricercatori, **volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti** o studenti ai sensi della presente direttiva, che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità, un'autorizzazione valida per tutta

interessati purché:

(a) l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente intende recarsi sia reso noto prima del suo ingresso nel primo Stato membro;

(b) il richiedente, se studente, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'istituto di insegnamento *superiore* interessato per frequentare un corso di studi.

2. L'autorizzazione è concessa dal primo Stato membro in cui soggiorna il ricercatore o lo studente.

3. Laddove l'elenco completo degli Stati membri non sia noto prima dell'ingresso nel primo Stato membro:

a) per i ricercatori, si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi;

b) per gli studenti, si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi.

la durata del loro soggiorno negli Stati membri interessati purché:

(a) l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore, *il volontario, il tirocinante retribuito e non retribuito* o lo studente *ha dichiarato che* intende recarsi sia reso noto prima del suo ingresso nel primo Stato membro;

(b) il richiedente, se studente, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'istituto di insegnamento interessato per frequentare un corso di studi.

*(b bis) il richiedente, se volontario, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'organizzazione o del programma di volontariato interessato, come il Servizio volontario europeo.*

*(b ter) il richiedente, se tirocinante, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'ente ospitante interessato.*

2. L'autorizzazione è concessa dal primo Stato membro in cui soggiorna il ricercatore, *il volontario, il tirocinante retribuito o non retribuito* o lo studente.

3. Laddove l'elenco completo degli Stati membri non sia noto prima dell'ingresso nel primo Stato membro:

a) per i ricercatori, si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi;

b) per gli studenti, *i tirocinanti retribuiti o non retribuiti e i volontari* si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi.

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I familiari del ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la famiglia era già costituita nel primo Stato membro.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana.)*

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana.)*

**Emendamento 52**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) dispone di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all'assistenza sociale dello Stato membro interessato.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana.)*

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana.)*

**Emendamento 53**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Le autorità competenti degli Stati membri prendono una decisione sulla domanda completa di autorizzazione e la notificano al richiedente per iscritto in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro **60** giorni dalla data di presentazione della

*Emendamento*

1. Le autorità competenti degli Stati membri prendono una decisione sulla domanda completa di autorizzazione e la notificano al richiedente per iscritto in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro **30** giorni dalla data di presentazione della

domanda *ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.*

domanda. *Nel caso in cui la legislazione nazionale preveda la possibilità di ricorso dinanzi a un'autorità amministrativa, le autorità competenti degli Stati membri decidono in merito al ricorso al più tardi entro 30 giorni dalla data in cui è stato presentato il ricorso.*

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie e fissano un termine ragionevole per completare la domanda. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste .

#### *Emendamento*

2. Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie e, *all'atto della registrazione della domanda*, fissano un termine ragionevole per completare la domanda. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste .

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La decisione di rifiuto *della domanda* di autorizzazione è notificata al cittadino di paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili, il giudice o l'autorità nazionale dinanzi ai quali *cui* l'interessato può presentare ricorso e i termini per proporre l'azione.

#### *Emendamento*

3. La decisione di rifiuto di *un'*autorizzazione è notificata al cittadino di paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili, il giudice o l'autorità nazionale dinanzi ai quali l'interessato può presentare ricorso, i termini per proporre l'azione *nonché tutte le informazioni pratiche*

*pertinenti che facilitano l'esercizio dei suoi diritti.*

*Motivazione*

*Emendamento tecnico per ragioni di coerenza con il titolo del capo IV e con altri strumenti, come le direttive in materia di trasferimenti intrasocietari e di lavoratori stagionali.*

**Emendamento 56**

**Proposta di direttiva  
Articolo 29 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Ove **una domanda sia respinta** o un'autorizzazione rilasciata in conformità della presente direttiva sia revocata, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.

*Emendamento*

4. Ove **un'autorizzazione sia rifiutata** o un'autorizzazione rilasciata in conformità della presente direttiva sia revocata, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.

*Motivazione*

*Emendamento tecnico per ragioni di coerenza con il titolo del capo IV e con altri strumenti, come le direttive in materia di trasferimenti intrasocietari e di lavoratori stagionali.*

**Emendamento 57**

**Proposta di direttiva  
Articolo 29 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 29 bis**

***Procedura accelerata per il rilascio di permessi di soggiorno o di visti a studenti, alunni e ricercatori***

***Può essere stipulata una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione che preveda il rilascio del permesso di soggiorno o del visto per il cittadino di paese terzo interessato tra l'autorità di uno Stato membro***

*competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti, alunni o ricercatori cittadini di paesi terzi, da un lato, e, dall'altro, un istituto di insegnamento, un'organizzazione promotrice di programmi di scambio di alunni riconosciuta a tal fine o un istituto di ricerca approvato dallo Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa nazionale.*

*Motivazione*

*La procedura accelerata che è già presente nella direttiva studenti attualmente in vigore è reintrodotta ed estesa ai ricercatori.*

**Emendamento 58**

**Proposta di direttiva  
Articolo 30**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tra cui le risorse minime mensili richieste, i diritti, tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda e le tasse applicabili. Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi dell'articolo 8.

*Emendamento*

Gli Stati membri rendono disponibili informazioni ***comprensibili e facilmente accessibili*** sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tra cui le risorse minime mensili richieste, i diritti, tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda e le tasse applicabili. Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi dell'articolo 8.

**Emendamento 59**

**Proposta di direttiva  
Articolo 31**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono imporre ***ai***

*Emendamento*

Gli Stati membri possono imporre il



*richiedenti* il pagamento di una tassa per *l'esame* delle domande presentate in conformità della presente direttiva. *L'importo* di tale tassa non può essere *tale* da compromettere gli obiettivi della direttiva.

pagamento di una tassa per *il trattamento* delle domande presentate in conformità della presente direttiva. *Il livello* di tale tassa non può essere *eccessivo o sproporzionato tanto da ostacolare* gli obiettivi della direttiva. *Se tale tassa è a carico della persona tirocinante o collocata alla pari cittadina di paese terzo, tale persona ha il diritto di essere rimborsata rispettivamente dall'ente ospitante o dalla famiglia ospitante.*

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Gli Stati membri facilitano la procedura di domanda permettendo ai cittadini di paesi terzi di presentare la domanda e completare la procedura per qualsiasi Stato membro nell'ambasciata o nel consolato dello Stato membro che risulta più comodo per il richiedente.*

## MOTIVAZIONE

La direttiva è una rifusione della direttiva 2005/71/CE, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura semplificata specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, e della direttiva 2004/114/CE, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. La nuova proposta prevede inoltre due nuove categorie: i tirocinanti retribuiti e le persone collocate alla pari. Queste due categorie non sono finora state incluse in un quadro che disciplini la loro situazione. Il loro inserimento nella direttiva contribuirà a impedire lo sfruttamento e il lavoro non dichiarato.

Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione poiché mira a migliorare le disposizioni relative a questi gruppi di cittadini di paesi terzi e ad aumentare l'attrattiva dell'UE. L'UE deve essere competitiva sul mercato mondiale offrendo al contempo garanzie e parità di trattamento. Il relatore ritiene che la proposta costituisca una buona base e uno strumento utile a sostegno di questi obiettivi. Il relatore accoglie positivamente l'inserimento delle nuove categorie, l'obbligatorietà delle disposizioni che nella direttiva attualmente in vigore sono facoltative, il maggiore accesso al mercato del lavoro per gli studenti, il rafforzamento delle garanzie, i termini per la procedura di autorizzazione e la possibilità di rimanere nello Stato per cercare lavoro o avviare un'impresa dopo aver ultimato la ricerca o gli studi.

Oggi la popolazione dell'Europa sta invecchiando e il continente deve far fronte a una sfida demografica. Le stime dell'immigrazione necessaria a mantenere il rapporto tra la popolazione attiva e la popolazione totale ai livelli del 2010 indicano che l'UE nel suo insieme necessiterebbe di 11 milioni di lavoratori in entrata nel periodo 2010-2020.

L'Europa ha rappresentato un mercato del lavoro molto attraente per personale qualificato in tutto il mondo, ma oggi altre parti del mondo riescono in modo più convincente ad attirare manodopera qualificata mentre nell'UE le complicazioni burocratiche e lo scetticismo verso gli immigrati creano timori nelle persone, allontanandole.

L'Europa dipenderà sempre di più dall'immigrazione per coprire i posti di lavoro vacanti e garantire la crescita economica. Una buona gestione dell'immigrazione potrebbe far fronte ai problemi dell'invecchiamento della popolazione e della carenza di manodopera qualificata in molti settori. È necessaria una politica di migrazione proattiva che attragga migranti qualificati dai paesi terzi e un quadro istituzionale che impieghi in modo più adeguato le loro capacità e competenze. Ciò porterebbe vantaggi sia agli immigrati che al mercato del lavoro dell'UE.

Una politica di migrazione proattiva risolverebbe le carenze di manodopera in alcuni settori ed è dimostrato che le qualifiche dei migranti sono spesso complementari a quelle di altri lavoratori, comportando effetti positivi per i datori di lavoro e per l'attività economica. L'immigrazione può inoltre contribuire all'imprenditorialità, alla diversità e all'innovazione.

### Emendamenti

Il relatore ritiene che la proposta della Commissione sia equilibrata e apporti molti miglioramenti. Ritiene tuttavia che la proposta potrebbe essere ulteriormente migliorata da alcune modifiche.

Al momento della stesura della presente relazione, sono in corso negoziati sulla proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale e sulla proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari. Alcune questioni negoziate nel contesto di tali fascicoli interessano anche la direttiva in oggetto e l'obiettivo del relatore è di prendere in considerazione l'esito di tali negoziati. Alcuni emendamenti su questioni comuni a questi strumenti sono: le quote (considerando 35), la soppressione intenzionale dei posti di lavoro da parte dell'ente ospitante (articolo 18, paragrafo 2), l'opportunità di trovare un altro ente ospitante in caso di revoca dell'autorizzazione (articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)) e il livello delle tasse (articolo 31).

La possibilità per gli Stati membri di consentire disposizioni più favorevoli non dovrebbe essere limitata agli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 29. Il relatore propone di aggiungere all'elenco gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34.

La disposizione che prevede che gli Stati membri possano revocare un'autorizzazione non dovrebbe essere obbligatoria ma facoltativa. Ciò offrirebbe agli Stati membri la possibilità di revocare l'autorizzazione nei casi elencati, ma offrirebbe altresì la flessibilità di non procedere alla revoca, alla luce delle circostanze del caso specifico (articolo 19, paragrafo 1). È questa la ragione per cui il relatore apporta una modifica secondo cui lo Stato membro consulta l'istituto di insegnamento prima di revocare o non rinnovare l'autorizzazione a causa della mancanza di progressi accettabili degli studenti (articolo 19, paragrafo 1, lettera f e articolo 20, paragrafo 1, lettera c).

Per quanto riguarda il rifiuto di un'autorizzazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, il relatore propone di aggiungere che ciò deve attenersi esclusivamente al comportamento personale del cittadino del paese terzo interessato (articolo 19, paragrafo 2, e articolo 20, paragrafo 2).

Il relatore plaude in particolare alla proposta della Commissione di consentire ai cittadini di paesi terzi di soggiornare sul territorio dello Stato membro, al termine della ricerca o degli studi, per un periodo sufficiente a cercare lavoro o avviare un'impresa. Se gli istituti dell'UE investono nell'istruzione di una persona, l'UE dovrebbe essere in grado di incentivare tali persone a rimanere. È nell'interesse dell'Unione trattenere i diplomati specializzati nell'UE. Il relatore propone pertanto di prorogare tale termine a 18 mesi ed estendere il territorio all'Unione europea e non solo allo Stato membro in questione (articolo 24).

La Commissione introduce norme per i familiari dei ricercatori, che sono accolte con soddisfazione del relatore. A tal proposito, occorre ricordare che molti studenti, al termine della loro istruzione superiore, potrebbero avere anch'essi familiari a carico e pertanto, dal momento che si vuole attrarre tali studenti verso l'UE, il relatore propone di estendere le disposizioni che interessano i familiari dei ricercatori anche agli studenti (articolo 25).

Per quanto riguarda la mobilità intra-UE, il relatore propone di estenderla anche ai tirocinanti non retribuiti e ai volontari (articolo 26).

Il relatore accoglie con grande favore l'indicazione, nella proposta della Commissione, dei termini specifici per la procedura di autorizzazione e propone di modificare tale termine a 30 giorni e di introdurre un termine di massimo 30 giorni per la presentazione del ricorso contro una decisione sfavorevole (articolo 29, paragrafo 1).

L'attuale direttiva relativa agli studenti comprende un articolo sulla procedura accelerata per il rilascio dei permessi di soggiorno o dei visti e il relatore propone di includere nuovamente tale procedura per gli studenti e gli alunni estendendola ai ricercatori. Se una persona è autorizzata a venire nell'UE ai sensi di tale direttiva, dovrebbe essere possibile prendere una decisione rapida in merito al permesso di soggiorno o al visto al fine di agevolare l'arrivo di tale persona (articolo 29 bis (nuovo)).

## ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Rif.: D(2013)46072

On. Juan Fernando López Aguilar  
presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni  
ASP 11G306  
Bruxelles

Oggetto: ***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione) (COM(2013)0151 final - 2013/0081(COD))***

Signor presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

*"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.*

*In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.*

*Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione."*

Sulla scorta del parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle che sono indicate come tali nella proposta stessa o nel parere del gruppo consultivo e che, per quanto concerne la

codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limiti a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

Per quanto concerne l'adeguamento delle disposizioni di comitatologia agli articoli 290 e 291 TFUE nel contesto di una procedura di rifusione, la commissione giuridica sottolinea che, il legislatore deve sempre restare libero di prendere le decisioni finali riguardo alla delega dei poteri legislativi e di esecuzione e non deve mai essere limitato dal modo in cui la codificazione dei testi esistenti in materia è presentata nella proposta.

In conclusione, dopo avere discusso della questione nella riunione del 17 settembre 2013, la commissione giuridica, con 23 voti favorevoli e nessuna astensione<sup>1</sup>, raccomanda che la commissione da Lei presieduta, in qualità di commissione competente per il merito, proceda all'esame della proposta in linea in conformità dell'articolo 87.

Vogliate gradire, signor Presidente e signor Primo ministro, i nostri distinti saluti.

Klaus-Heiner LEHNE

*Allegato: Parere del gruppo consultivo*

---

<sup>1</sup> Membri presenti: Luigi Berlinguer, Raffael Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastien Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

**ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL  
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**



GRUPPO CONSULTIVO  
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 4 giugno 2013

**PARERE**

**ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO  
DEL CONSIGLIO  
DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione)**

**COM(2013)0151 del 28.6.2013 – 2013/0081(COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, in particolare il punto 9, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 23 aprile 2013 per esaminare, tra l'altro, la proposta in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame<sup>1</sup> della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che procede a una rifusione della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito e volontariato, e della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il gruppo consultivo ha constatato di comune accordo quanto segue.

1) Per quanto riguarda la relazione illustrativa che precede la proposta, ai fini di una redazione pienamente conforme ai requisiti pertinenti stabiliti dall'accordo interistituzionale, tale documento avrebbe dovuto indicare con precisione le disposizioni degli atti precedenti che restano immutate nella proposta, come prevede il punto 6, lettera a), punto iii), di tale accordo.

2) Le seguenti modifiche del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere evidenziate con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per contrassegnare modifiche sostanziali:

---

<sup>1</sup> Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.

- nel considerando 31, l'aggiunta delle parole "e tirocinanti retribuiti";
- nell'articolo 2, paragrafo 1, l'aggiunta delle parole "scambio di alunni", "tirocinio non retribuito" e "volontariato";
- nell'articolo 3, lettera l), l'aggiunta delle parole "sulla base di criteri trasparenti";
- la soppressione dell'intera formulazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 2005/71/CE.

3) Nel progetto di rifusione avrebbe dovuto essere presente il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/114/CE, che avrebbe dovuto essere identificato utilizzando il segno di "soppressione sostanziale" (ossia barrato doppio e ombreggiatura grigia).

4) Il titolo dell'allegato I, parte A, andrebbe adattato in "Direttive abrogate".

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti con tali modifiche sostanziali, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza apportare modificazioni sostanziali.

C. PENNERA  
Giureconsulto

H. LEGAL  
Giureconsulto

L. ROMERO REQUENA  
Direttore generale



7.10.2013

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI**

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))

Relatore per parere: Antigoni Papadopoulou

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il relatore accoglie con favore gli obiettivi della presente proposta della Commissione di rispondere al proprio mandato fornendo uno strumento utile a sostegno dell'ulteriore rafforzamento dei rapporti sociali, culturali ed economici tra l'UE e i paesi terzi. Ritiene che questa proposta costituisca una buona base, che va ulteriormente arricchita attraverso il dialogo e lo scambio di punti di vista. Lo scopo è promuovere nel miglior modo possibile il trasferimento di competenze e know-how per favorire la competitività dell'UE, salvaguardando nel contempo l'equo trattamento di vari gruppi di cittadini di paesi terzi. Il relatore ritiene che una migliore gestione dei flussi migratori sia essenziale per lo sviluppo di una politica comune dell'immigrazione nell'UE e per l'attuazione più efficace della strategia Europa 2020.

La presente proposta della Commissione assume la forma di una direttiva che modifica e rifonde le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE del Consiglio. Per ottimizzare i vantaggi, essa aggiorna il contesto politico e cerca di affrontare adeguatamente i rischi e le carenze identificate nelle relazioni sull'attuazione di entrambe le direttive.

La proposta di modifica e rifusione della Commissione intende migliorare le disposizioni relative a ricercatori, studenti, allievi, tirocinanti non remunerati e volontari, cittadini di paesi terzi. Intende inoltre applicare disposizioni comuni a due nuove categorie di cittadini di paesi terzi: i tirocinanti remunerati e le persone collocate alla pari, per i quali non esiste ancora una regolamentazione comune giuridicamente accettata.

L'esigenza di miglioramenti e di una direttiva di rifusione è rafforzata dalle sfide e dalle circostanze attuali; oggi l'Unione europea sta affrontando importanti sfide strutturali di natura sia demografica che economica. La popolazione in età lavorativa dovrebbe iniziare a

diminuire nei prossimi anni, mentre i modelli di crescita dell'occupazione incentrata sul personale qualificato resteranno validi. L'Unione è inoltre di fronte a una situazione di **"emergenza innovazione"**: ogni anno l'Europa spende per la ricerca e lo sviluppo lo 0,8% del PIL in meno rispetto agli Stati Uniti e l'1,5% in meno rispetto al Giappone. Il mercato dell'Unione rimane il più grande del mondo, ma è frammentato e non incoraggia abbastanza l'innovazione. Per realizzare l'obiettivo di un aumento degli investimenti nella ricerca e l'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" della strategia Europa 2020, all'Europa occorrerà, secondo le stime, un milione di posti in più nel settore della ricerca. L'immigrazione dai paesi al di fuori dell'UE è una fonte di persone altamente qualificate, tra cui i ricercatori cittadini di paesi terzi, in particolare, costituiscono il gruppo maggiormente necessario. L'UE può attirare attivamente potenziali lavoratori ben qualificati e un capitale umano con cui l'Unione sarà in grado affrontare le sfide di cui si è parlato. Favorire i contatti tra i popoli e la mobilità è un elemento della politica esterna dell'Unione, soprattutto rispetto ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato o ai partner strategici dell'UE. Permettendo ai cittadini di paesi terzi di acquisire competenze e conoscenze grazie a un periodo di formazione in Europa, si incoraggia la "circolazione dei cervelli" e si sostiene la cooperazione con i paesi terzi, a beneficio sia dei paesi di partenza che di quelli di arrivo. La globalizzazione richiede un rafforzamento delle relazioni tra imprese dell'UE e mercati stranieri, e i trasferimenti di tirocinanti e persone collocate alla pari favoriscono lo sviluppo di capitale umano, permettono un arricchimento reciproco per i migranti, il loro paese di origine e il paese ospitante e aumentano la familiarità tra diverse culture.

Il relatore esprime la propria preoccupazione circa il fatto che in mancanza di un quadro giuridico chiaro esiste un rischio di sfruttamento a cui sono esposti, in particolare, i tirocinanti remunerati, i ricercatori e le persone collocate alla pari, il che comporta a sua volta un rischio di concorrenza sleale, e ritiene che tali preoccupazioni debbano essere esaminate e affrontate adeguatamente.

Il relatore accoglie con favore l'obiettivo globale della proposta della Commissione di offrire un quadro giuridico coerente mirato specificamente ai vari gruppi che giungono nell'Unione da paesi terzi. Comprende appieno l'obiettivo di semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili a questi diversi gruppi. Sottolinea, tuttavia, la complessità di tale compito, dato che esistono molte altre differenze tra queste diverse categorie di cittadini di paesi terzi, rispetto alle poche caratteristiche comuni condivise. Il relatore raccomanda pertanto una serie di modifiche, che potrebbero rafforzare ulteriormente la proposta e sostenerne gli obiettivi.

## **Emendamenti**

Il relatore ha esaminato la proposta della Commissione dal punto di vista dell'occupazione. Il testo della Commissione manca di chiarezza e predilige la generalizzazione, mescolando vari tipi di rapporto di lavoro, con valenze differenti per i tirocinanti remunerati, i ricercatori, le persone collocate alla pari e gli studenti. Inoltre, non presenta distinzioni e riferimenti chiari tali da rafforzare il rapporto di lavoro dei gruppi interessati relativamente ai contratti di lavoro, alla sicurezza sociale e alla protezione sociale.

Pertanto il relatore si è trovato ad affrontare un duplice dilemma:

a) chiedere la cancellazione dei tirocinanti remunerati, dei ricercatori e delle persone collocate alla pari dalla presente direttiva, mediante la proposta di un emendamento orizzontale accompagnato da una motivazione, e invitare la Commissione a includere tali categorie in una o più direttive diverse. All'articolo 2, il relatore propone pertanto di escludere, per motivi di chiarezza, tutte le categorie di cittadini di paesi terzi già contemplate dalle altre direttive esistenti (tirocinanti remunerati - trasferimenti intrasocietari, titolari di Carta blu UE, lavoratori stagionali e distaccati);

b) l'alternativa era modificare il testo della direttiva di rifusione, eliminando tutte le possibili scappatoie al fine di proporre un livello minimo di armonizzazione, analogo e in linea con le direttive già adottate (Carta blu, permesso unico) o ancora in discussione (trasferimenti intrasocietari, lavoratori stagionali). Il relatore per parere ha scelto quest'ultima opzione.

È noto che la persistente crisi finanziaria ha approfondito il divario sociale ed economico tra gli Stati membri del sud e del nord dell'Europa, portando a politiche economiche e sociali diverse all'interno dell'UE. In tale contesto, i flussi migratori pongono un problema impellente e creano un ulteriore onere finanziario, quando e se non sufficientemente regolamentati.

Considerata la situazione attuale del mercato del lavoro in numerosi Stati membri e i problemi di dumping sociale nel mercato interno, il relatore si pone un duplice obiettivo: rafforzare i mercati del lavoro per trovare un migliore punto di incontro tra competenze e posti di lavoro nel mercato e garantire parità di trattamento e non discriminazione a tutte le categorie di lavoratori sia dell'UE che provenienti da paesi terzi. A tale scopo, è necessario garantire un livello minimo di protezione, assicurando nel contempo le condizioni per l'ingresso di manodopera qualificata. Il relatore sostiene con vigore gli sforzi per una politica in materia di immigrazione correttamente gestita e proattiva per attirare nell'UE i cittadini altamente qualificati di paesi terzi. Ritiene, tuttavia, che le proposte di includere tra le categorie obbligatorie le disposizioni relative ai tirocinanti remunerati e alle persone collocate alla pari debbano basarsi su un quadro regolamentare più ampio, che garantisca la protezione sociale e la parità di trattamento. Le disposizioni aggiuntive relative all'accesso al mercato del lavoro dei familiari di persone idonee o le altre disposizioni per prorogare il soggiorno dei ricercatori dopo la conclusione della loro attività dovrebbero tenere conto del principio di sussidiarietà ed essere attuate senza pregiudicare la competenza degli Stati membri di disciplinare tali questioni.

Dopo tutto, non è possibile ignorare il fatto che gli attuali livelli di disoccupazione in molti Stati membri hanno provocato una crisi socioeconomica senza precedenti, costringendo di cittadini dell'UE a cercare lavoro all'esterno dell'Unione.

Nei considerando, il relatore ha proposto vari emendamenti per garantire che i cittadini di paesi terzi godano di pari diritti sociali (considerando 7), che la "circolazione dei cervelli" sia incoraggiata e che si eviti la "fuga dei cervelli" (considerando 8 bis). Altri emendamenti intendono chiarire la reciprocità e la base giuridica delle convenzioni di accoglienza per i ricercatori (considerando 9 bis), recepire la formulazione indicata in direttive esistenti al fine di garantire l'unità dei familiari dei ricercatori (considerando 11) e definire le condizioni per l'inclusione dei dottorandi nella categoria dei ricercatori (considerando 12). Una serie di emendamenti aggiuntivi affronta le seguenti problematiche: soglie salariali (considerando 12 bis); status delle persone collocate alla pari (considerando 19, 21, 22); contratti di lavoro

(considerando 23); status finanziario del richiedente e relative tasse per l'esame delle domande di autorizzazione (considerando 25); condizioni per la proroga del periodo di soggiorno in un nuovo Stato membro (considerando 31); accesso degli studenti al mercato del lavoro (considerando 33, 33 bis, 33 ter, 33 quater); condizioni preliminari per l'accesso al mercato del lavoro per studenti/ricercatori (considerando 34).

Il relatore per parere della commissione EMPL ha concentrato l'attenzione in particolare su aspetti cruciali inclusi negli articoli 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 (dato che la scadenza per la presentazione del presente parere era piuttosto ravvicinata).

Nell'articolo 3 si chiariscono le definizioni di "tirocinanti remunerati", "persone collocate alla pari", "retribuzione", "lavoro", "datore di lavoro", "familiari", "titolo di istruzione superiore", tirocinante "non remunerato" e "famiglia ospitante".

Nell'articolo 7 viene introdotto il concetto di un rigoroso rapporto di lavoro tra il ricercatore e l'istituto accademico, per tutelare entrambe le parti in questione, avallando disposizioni incluse nelle direttive esistenti sui ricercatori e la Carta blu.

Nell'articolo 12 vengono chiarite le condizioni specifiche in base alle quali a un tirocinante non retribuito o retribuito, cittadino di un paese terzo, può essere concesso un visto per soggiornare in uno Stato membro, con particolare attenzione alla convenzione di formazione o al contratto di lavoro e ai titoli di istruzione superiore precedenti.

Nell'articolo 14 si pone l'accento sullo stato distintivo delle persone collocate alla pari e sull'importanza di una convenzione giuridicamente vincolante con la famiglia ospitante, al fine di salvaguardare le loro condizioni di lavoro e la copertura sociale nel territorio dell'UE ed evitare il loro sfruttamento. Il relatore sottolinea l'esigenza di elaborare orientamenti specifici e un'apposita direttiva per regolamentare il settore delle persone collocate alla pari. Il relatore propone di cancellare "maternità" per evitare abusi della regolamentazione ed estende la responsabilità della famiglia ospitante, affinché fornisca aiuto di emergenza alle persone collocate alla pari.

Nell'articolo 21 i diritti alla parità di trattamento dei ricercatori cittadini di paesi terzi sono tutelati per quanto attiene ai settori della sicurezza sociale.

Nell'articolo 23 si sottolinea che l'orario lavorativo massimo consentito al giorno o a settimana o al mese su base annua per gli studenti lavoratori non sarà inferiore a 10 ore settimanali.

Nell'articolo 24 il relatore sostiene il punto di vista secondo il quale questioni come la proroga del soggiorno di ricercatori e studenti in altri Stati membri dovrebbero essere facoltative e restare di competenza assoluta dello Stato membro interessato. Nel contempo, dovrebbe esistere un livello minimo adeguato di armonizzazione in termini di volume di quote di ammissioni.

Nell'articolo 25 il relatore è favorevole al fatto che le deroghe al diritto al ricongiungimento familiare introdotte non contraddicano l'idea della "fuga dei cervelli" nei paesi terzi di origine e debbano essere sempre in linea con i valori e i principi riconosciuti dagli Stati membri.

Negli articoli 27 e 28 viene introdotta una terminologia neutra dal punto di vista del genere in merito ai diritti dei ricercatori e degli studenti contemplati dai programmi dell'Unione per la mobilità e il soggiorno in un secondo Stato membro.

Nell'articolo 31 il relatore rafforza l'idea della parità di trattamento riguardo alle tasse che i richiedenti dovrebbero pagare per l'esame delle loro domande; tali tasse dovrebbero essere proporzionate alla situazione o capacità finanziaria, con un'attenzione particolare alle categorie non remunerate come i tirocinanti non retribuiti e le persone collocate alla pari.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) Le carenze individuate nelle relazioni sull'attuazione delle due direttive riguardano principalmente i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi, le disposizioni sulla mobilità all'interno dell'Unione ma anche la mancanza di armonizzazione: gli Stati membri erano infatti liberi di scegliere se applicare o meno la legislazione ad alcune categorie come i volontari, gli alunni e i tirocinanti non retribuiti. Da successive e più ampie consultazioni è inoltre emersa la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, che non rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti in vigore.

##### *Emendamento*

(4) Le carenze individuate nelle relazioni sull'attuazione delle due direttive **sui cittadini di paesi terzi** riguardano principalmente i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi, le disposizioni sulla mobilità all'interno dell'Unione ma anche la mancanza di **un livello minimo di** armonizzazione: gli Stati membri erano infatti liberi di scegliere se applicare o meno la legislazione ad alcune categorie come i volontari, gli alunni e i tirocinanti non retribuiti. Da successive e più ampie consultazioni è inoltre emersa la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, che non rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti in vigore.

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva non favorisca la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo; pertanto si dovrebbero adottare misure di sostegno e istituire meccanismi per sostenere il reinserimento dei ricercatori nei rispettivi paesi di origine. Permettendo ai cittadini di paesi terzi di acquisire competenze e conoscenze grazie a un periodo di formazione nell'Unione, si incoraggerebbe una "circolazione dei cervelli" con un beneficio reciproco anziché una fuga dei cervelli dai paesi terzi di origine.***

*Motivazione*

*Permettendo ai cittadini di paesi terzi di acquisire competenze e conoscenze grazie a un periodo di formazione in Europa, si incoraggerebbe la "circolazione dei cervelli" con un beneficio reciproco anziché una fuga dei cervelli a danno dei paesi terzi di origine.*

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) La procedura di ammissione per i ricercatori dovrebbe essere basata su una valida convenzione di accoglienza tra il ricercatore cittadino di un paese terzo e l'organizzazione di ricerca ospitante ed essere definita se del caso da un rapporto di lavoro conforme alla normativa in vigore nello Stato membro interessato e/o disciplinata dalla normativa vigente in tale Stato membro. Un permesso di lavoro può pertanto essere richiesto in aggiunta***

*al permesso di soggiorno.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 11**

###### *Testo della Commissione*

(11) Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori cittadini di paesi terzi, i familiari dei ricercatori, **quali definiti** nella direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, **relativa al** diritto al ricongiungimento familiare, **dovrebbero essere ammessi insieme a loro. Essi dovrebbero beneficiare di** misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione **e avere** accesso al mercato del **lavoro** .

###### *Emendamento*

(11) Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori cittadini di paesi terzi **con un ottimo livello di istruzione e altamente qualificati, è essenziale favorire l'unità familiare dei membri della famiglia dei ricercatori;** i familiari dei ricercatori **devono poter beneficiare, come definito** nella direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, **del** diritto al ricongiungimento familiare **e delle** misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione. **L'accesso al mercato del lavoro concesso ai familiari dei cittadini di paesi terzi ritenuti idonei non dovrebbe rimettere in causa la competenza dello Stato membro di regolamentare tale accesso, tenuto conto della situazione dei rispettivi mercati del lavoro. Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre condizioni e misure di integrazione, come l'apprendimento della lingua. Tuttavia il diritto al ricongiungimento familiare non dovrebbe essere concesso quale incentivo aggiuntivo per incoraggiare la fuga dei cervelli dai paesi terzi di origine.**

###### *Motivazione*

*La formulazione è analoga a quella utilizzata nella direttiva sulla Carta blu.*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di direttiva Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) **Laddove opportuno, gli Stati membri** dovrebbero essere **incoraggiati a considerare** i dottorandi alla stregua dei ricercatori.

*Emendamento*

(12) **I tradizionali canali di ammissione, come le assunzioni e i tirocini,** dovrebbero essere **mantenuti per** i dottorandi **che si occupano di ricerca nel quadro degli studi; in circostanze speciali, tali dottorandi potrebbero essere trattati dagli Stati membri** alla stregua dei ricercatori. **Inoltre, se necessario e opportuno gli Stati membri potrebbero anche considerare pertinenti e idonee altre lauree o esperienze pratiche per specifici obiettivi di ricerca.**

**Emendamento 6**

**Proposta di direttiva  
Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) Nelle autorizzazioni occorre indicare lo status del cittadino **di** paese terzo interessato e i rispettivi programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari su supporto cartaceo o elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni aggiuntive.

*Emendamento*

(23) Nelle autorizzazioni occorre indicare lo status **giuridico e civile** del cittadino **del** paese terzo interessato, **i possibili contratti di lavoro, le offerte di tirocini non remunerati, la natura degli studi e il lavoro volontario concordato nonché** i rispettivi programmi **di ricerca o di altro tipo** dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari su supporto cartaceo o elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni aggiuntive.

*Motivazione*

*Il suddetto riferimento allo status giuridico e civile si riferisce alla cittadinanza della persona e al suo stato civile, direttamente collegati al diritto al ricongiungimento familiare.*

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva  
Considerando 25**



*Testo della Commissione*

(25) Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione. **Tali** tasse devono essere proporzionate allo scopo del soggiorno.

*Emendamento*

(25) Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione. **Tuttavia, al fine di sottolineare il carattere favorevole della presente direttiva e, nel contempo, evitare qualsiasi effetto dissuasivo, le tasse devono essere proporzionate allo scopo del soggiorno e sarebbe opportuno prevedere la possibilità di un rimborso da parte dell'ente o della famiglia ospitante in caso di tirocini non retribuiti e collocamenti alla pari.**

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva  
Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro **60** giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro **30** giorni per i ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.

*Emendamento*

(30) È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro **90** giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro **45** giorni per i ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva  
Considerando 31**

*Testo della Commissione*

(31) **Si deve agevolare la**

*Emendamento*

(31) Per i ricercatori, è opportuno che la

***mobilità all'interno dell'Unione di ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti cittadini di paesi terzi***. Per i ricercatori, è opportuno che la presente direttiva migliori le disposizioni ***relative al*** periodo durante il quale l'autorizzazione concessa dal primo Stato membro ***dovrebbe*** coprire i soggiorni in un secondo Stato membro senza la necessità di una nuova convenzione di accoglienza. Occorre inoltre introdurre miglioramenti per quanto concerne la situazione degli studenti e la nuova categoria dei tirocinanti retribuiti, autorizzandoli a soggiornare in un secondo Stato membro per periodi di durata compresa fra tre e sei mesi, purché rispettino le condizioni generali previste dalla presente direttiva. Ai cittadini di paesi terzi tirocinanti che entrano nell'Unione in qualità di persone trasferite all'interno di una società, devono applicarsi disposizioni specifiche sulla mobilità all'interno dell'Unione a seconda della natura del loro trasferimento, in conformità della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

presente direttiva migliori le disposizioni ***in merito alla possibilità di proroga del periodo definito esplicitamente*** durante il quale l'autorizzazione concessa dal primo Stato membro ***potrebbe*** coprire i soggiorni in un secondo Stato membro senza la necessità di una nuova convenzione di accoglienza. ***Ciò richiederebbe, tuttavia, il consenso del secondo Stato membro, a condizione che tale proroga fosse inclusa nel contratto di lavoro originale in quanto parte delle specifiche esigenze del programma di ricerca seguito.*** Occorre inoltre introdurre miglioramenti per quanto concerne la situazione degli studenti e la nuova categoria dei tirocinanti retribuiti, autorizzandoli a soggiornare in un secondo Stato membro per periodi di durata ***chiaramente definita e*** compresa fra tre e sei mesi, purché rispettino le condizioni generali previste dalla presente direttiva ***ed esistano misure adeguate per evitare possibili rischi di abusi.*** Ai cittadini di paesi terzi tirocinanti che entrano nell'Unione in qualità di persone trasferite all'interno di una società, devono applicarsi disposizioni specifiche sulla mobilità all'interno dell'Unione a seconda della natura del loro trasferimento, in conformità della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 33 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(33 ter) La possibilità di un lavoro per un minimo di 10 ore settimanali potrebbe essere consentita nel rispetto delle norme applicabili nella legislazione di ciascuno Stato membro in relazione alle persone disoccupate con pari qualifiche.***

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 34

#### *Testo della Commissione*

(34) Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, è opportuno che gli Stati membri autorizzino gli studenti che si laureano nell'Unione a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa, per **12 mesi** dopo la scadenza dell'autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che **accordino** la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca **come definito nella** convenzione di accoglienza. Ciò non deve **corrispondere a** un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. **Può essere chiesto** a tali persone di fornire prove conformemente all'articolo 24.

#### *Emendamento*

(34) Al fine di **migliorare l'attrattiva degli Stati membri come destinazione di studio e al fine di** garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, è opportuno che **sia a discrezione degli** Stati membri **di autorizzare** gli studenti che si laureano nell'Unione a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa, per **un minimo di sei mesi e un massimo di dodici** mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che **abbiano la facoltà di** accordare la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca, **in base alla** convenzione di accoglienza, **al contratto di lavoro e alle condizioni del mercato del lavoro nello Stato membro interessato**. Ciò non deve **implicare** un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa, **bensì una decisione che gli Stati membri possano prendere in presenza di determinate condizioni e previa richiesta** a tali persone di fornire prove conformemente all'articolo 24.

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti,

#### *Emendamento*

(36) Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti,

volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. **Tali gruppi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della** direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda ad alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura.

**remunerati e non remunerati** volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. **Gli studenti dovrebbero continuare ad essere oggetto della** direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, **con le possibili eccezioni che si applicano in virtù di questa direttiva.** Ai ricercatori cittadini di paesi terzi **in attività** è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. **La parità di trattamento prevista dalla direttiva 2011/98/UE dovrebbe valere anche per le altre categorie di cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva soltanto se gli Stati membri li considerano lavoratori occupati.** Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda ad alunni, volontari, tirocinanti **retribuiti e** non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne

l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura.

### Emendamento 13

#### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) "tirocinante retribuito", il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita della quale percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;

##### *Emendamento*

f) "tirocinante retribuito", il cittadino di paese terzo ***che abbia acquisito un'istruzione o qualifiche pertinenti***, che sia ***un dipendente in formazione a fini di sviluppo della carriera professionale o nell'ambito degli studi, che lavori nel quadro di un contratto di lavoro e che sia*** stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita della quale percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro interessato ***e/o del contratto collettivo applicabile***;

### Emendamento 14

#### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera i

##### *Testo della Commissione*

i) "persona collocata alla pari", ***il cittadino*** di paese terzo che sia temporaneamente ***ospitato*** da una famiglia sul territorio di uno Stato membro ***in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini, allo scopo di migliorare*** le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza del paese ospitante;

##### *Emendamento*

i) "persona collocata alla pari", ***un adulto*** di paese terzo ***di età compresa tra i 18 e i 30 anni*** che sia temporaneamente ***accolto*** da una famiglia ***ospitante*** sul territorio di uno Stato membro ***per un periodo di tempo definito durante il quale migliora la sua istruzione***, le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza ***della cultura*** del paese ospitante, ***in cambio di piccoli lavori domestici e/o della custodia dei bambini***.

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera m

#### *Testo della Commissione*

m) "retribuzione", il **pagamento, in qualsiasi forma, ricevuto in contropartita delle** prestazioni effettuate e considerato in forza della legislazione nazionale o della prassi consolidata quale elemento costitutivo di un rapporto di lavoro;

#### *Emendamento*

m) "retribuzione", il **salario o lo stipendio e qualsiasi altra contropartita, in denaro o in natura, che il lavoratore percepisce direttamente per il suo lavoro dal datore di lavoro e che è equivalente alle** prestazioni effettuate, **in virtù** della legislazione nazionale **e/o o del contratto collettivo applicabile o** della prassi consolidata quale elemento costitutivo di un rapporto di lavoro;

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n

#### *Testo della Commissione*

n) "lavoro", l'esercizio di attività comprendenti **qualsiasi** forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro;

#### *Emendamento*

n) "lavoro", l'esercizio di attività comprendenti **una** forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o **dal contratto collettivo applicabile o** conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro; **comporta un contratto legale tra due parti, il datore di lavoro e il dipendente, attraverso il quale sorgono diritti e obbligazioni reciproci tra il datore di lavoro e il dipendente;**

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**n bis) "datore di lavoro", qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della**

*quale o sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro;*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*n ter) "familiari", i cittadini di paesi terzi definiti all'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE;*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica *per quanto riguarda gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 29, specialmente nell'ambito di partenariati per la mobilità.*

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) essere coperto da un'assicurazione malattia per *tutti* i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione;

c) essere coperto da un'assicurazione malattia per i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione;

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) fornire il proprio indirizzo nel territorio dello Stato membro interessato;***

*Motivazione*

*Rispecchia la formulazione adottata nelle altre direttive sui cittadini di paesi terzi.*

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;

a) presentare una convenzione di accoglienza ***valida, incluso un contratto di lavoro valido o un'offerta di lavoro vincolante o un certificato di borsa di studio come ricercatore, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale, e*** firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Gli Stati membri ***possono accettare***, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino ***di*** paese terzo si trova già sul loro territorio.

5. Gli Stati membri ***accettano ed esaminano***, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino ***del*** paese terzo si trova già sul loro territorio.



## Emendamento 24

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. ***Gli Stati membri stabiliscono se*** le domande di autorizzazione ***debbano*** essere presentate ***dal ricercatore o*** dall'istituto di ricerca interessato.

#### *Emendamento*

6. Le domande di autorizzazione ***devono*** essere presentate dall'istituto di ricerca ***e/o dal potenziale ricercatore*** interessato, ***in stretta collaborazione e di comune accordo.***

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***6 bis. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono pertinenti e soddisfatte, il ricercatore cittadino di un paese terzo lo dichiara e presenta la documentazione legale per i suoi familiari, parallelamente alla domanda di autorizzazione.***

#### *Motivazione*

*Formulazione analoga alle direttive sui ricercatori, sulla Carta blu, sui ricongiungimenti familiari e sulle sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi irregolari.*

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

e) informazioni sul rapporto giuridico tra l'istituto di ricerca e il ricercatore;

e) informazioni ***e precisioni*** sul rapporto giuridico ***e/o di lavoro*** tra l'istituto di ricerca e il ricercatore;

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva Articolo 12 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Requisiti specifici per i tirocinanti

#### *Emendamento*

Requisiti specifici per i tirocinanti  
**retribuiti o non retribuiti**

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

#### *Emendamento*

a) **fornire la prova di** aver stipulato, **nel quadro dei suoi studi**, una convenzione di formazione **o un contratto di lavoro**, eventualmente **approvati** dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere un'istruzione o qualifiche **o esperienze** professionali **di rilievo** conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro;

#### *Emendamento*

b) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere un **titolo di** istruzione **superiore** o qualifiche professionali **pertinenti** conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro, **e/o che il periodo di formazione rientra nel suo corso di studi in un istituto**

*di insegnamento nel suo paese d'origine;*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

La convenzione di cui alla lettera a) descrive il programma di formazione, ne specifica la durata, indica le condizioni alle quali il tirocinante è controllato nello svolgere il programma, l'orario di lavoro, il rapporto giuridico con l'ente ospitante e, se il tirocinante è retribuito, la retribuzione corrisposta.

##### *Emendamento*

La convenzione di cui alla lettera a) descrive il programma di formazione, ne specifica la durata, indica le condizioni alle quali il tirocinante è controllato nello svolgere il programma, l'orario di lavoro, il rapporto giuridico con l'ente ospitante e, se il tirocinante è retribuito, la retribuzione corrisposta **e il contratto di lavoro**.

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 12 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante di **dichiarare** che il cittadino di paese terzo in questione non **colma** un posto in organico.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri **possono valutare l'effettiva necessità di manodopera o se ci sono posti di formazione sufficienti per i propri cittadini e** possono richiedere all'ente ospitante di **garantire** che il cittadino di paese terzo in questione non **occupava** un posto in organico, **così da evitare lo sfruttamento e il dumping sociale**.

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**Uno Stato membro può valutare se il volontariato è autentico o se ha effetti**

*negativi sul mercato del lavoro.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) avere un'età non inferiore a **17** anni e, **tranne in casi giustificati singolarmente**, non superiore a **30 anni**;

##### *Emendamento*

a) avere un'età non inferiore a **18** anni e **in alcun caso** non superiore a **30**, e **non avere legami di parentela con la famiglia ospitante**;

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) **esibire** la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, **tra cui** la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, **accordi** che le permettano di frequentare corsi e la partecipazione ai quotidiani impegni familiari.

##### *Emendamento*

c) **presentare un contratto che specifichi i diritti e gli obblighi contrattuali per la persona collocata alla pari e la famiglia ospitante, in base al quale la persona collocata alla pari riceve vitto e alloggio in cambio di servizi come piccoli lavori domestici e la cura dei bambini nella famiglia ospitante, nonché** la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca **chiaramente** diritti e obblighi della persona collocata alla pari, **precisando anche** la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, **adeguate modalità** che le permettano **o le richiedano** di frequentare corsi, **compreso il diritto ad almeno un intero giorno libero a settimana**, e la partecipazione ai quotidiani impegni familiari, **con l'indicazione del numero massimo di ore al giorno da dedicare alla partecipazione a tali impegni**.

## Emendamento 35

### Proposta di direttiva Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Lo Stato membro può tener conto di altre questioni quando decide se la famiglia ospitante è in grado di fornire una buona sistemazione alla persona collocata alla pari per la durata del suo soggiorno.***

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri ***respingono*** una domanda nei seguenti casi:

Gli Stati membri ***possono respingere*** una domanda nei seguenti casi:

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento ***è stato creato all'***unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;

c) se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento ***opera con l'***unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) se sussistono altri gravi motivi per sospettare che l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento operi in modo fraudolento;*

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri **revocano** un'autorizzazione nei seguenti casi:

Gli Stati membri **possono revocare** un'autorizzazione nei seguenti casi:

### **Emendamento 40**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) se l'ente ospitante **è stato creato** all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;

c) se l'ente ospitante **opera con l'**unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;

### **Emendamento 41**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) se l'ente ospitante non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;

d) se l'ente ospitante non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente.  
**Quando ciò si verifica durante il ciclo di**

*studi, è opportuno fornire allo studente il tempo sufficiente per trovare un corso equivalente che gli permetta di completare gli studi;*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f**

#### *Testo della Commissione*

f) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.

#### *Emendamento*

f) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale ***e non vi sono circostanze attenuanti impellenti che spieghino tale situazione.***

## **Emendamento 43**

### **Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

c) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.

#### *Emendamento*

c) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale ***e non vi sono circostanze attenuanti impellenti che spieghino tale situazione.***

## **Emendamento 44**

### **Proposta di direttiva**

## Articolo 21 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

**1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante *nei settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.***

### *Emendamento*

I ricercatori, ***gli studenti, gli alunni, i tirocinanti, i volontari e le persone collocate alla pari*** cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante ***in virtù della direttiva 2011/98/UE solo se tale Stato membro li considera lavoratori in attività.***

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di **20** ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.

#### *Emendamento*

3. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di **10** ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva Articolo 24

#### *Testo della Commissione*

Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi hanno diritto ***a soggiornare sul territorio di detto Stato membro*** per un periodo ***di 12*** mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che

#### *Emendamento*

***Gli Stati membri possono decidere che*** dopo avere ultimato la ricerca ***e/o*** gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi hanno diritto ***di rimanere*** per un periodo ***che va dai 6 ai 12*** mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f) ***e sono in grado di mantenere se stessi e, se del caso, le loro famiglie.*** Per un periodo



continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.

compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di direttiva Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri possono richiedere che l'attività fondata da cittadini di paesi terzi rispetti talune condizioni al fine di appurare che si tratti di una vera impresa.***

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di direttiva Articolo 26 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Diritto alla mobilità tra Stati membri di ricercatori, studenti *e* tirocinanti retribuiti

Diritto alla mobilità tra Stati membri di ricercatori, studenti, tirocinanti retribuiti *e non retribuiti*

#### **Emendamento 49**

##### **Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente o tirocinante retribuito ai sensi della presente direttiva *è* autorizzato a svolgere parte degli studi o

Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente o tirocinante retribuito *o non retribuito o come ricercatore* ai sensi della presente direttiva

del tirocinio in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro:

***può essere*** autorizzato a svolgere parte degli studi o del tirocinio in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro ***per convalida e approvazione:***

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I familiari del ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la famiglia era già costituita nel primo Stato membro.

#### *Emendamento*

1. I familiari del ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la famiglia era già costituita nel primo Stato membro, ***procedendo a un'analisi caso per caso.***

#### *Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana).*

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva Articolo 31

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva. ***L'importo*** di tale tassa non può essere ***tale da compromettere gli obiettivi della direttiva.***

#### *Emendamento*

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva. ***Il livello*** di tale tassa non può essere ***eccessivo o sproporzionato rispetto alla situazione/capacità finanziaria, in particolare per le categorie non remunerate come i tirocinanti e le persone collocate alla pari.***

### *Motivazione*

*Nella sentenza della causa C-508/10 Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi la Corte di giustizia ha affermato che il livello delle tasse non deve essere sproporzionato o eccessivo. Per le categorie non remunerate dovrebbe essere prevista una sorta di agevolazione statale; è questa l'essenza dello Stato sociale europeo.*

### **Emendamento 52**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**due** anni a decorrere dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**tre** anni dalla sua entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (Rifusione)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 16.4.2013		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	EMPL 13.6.2013		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Antigoni Papadopoulou 27.5.2013		
<b>Esame in commissione</b>	5.9.2013	18.9.2013	25.9.2013
<b>Approvazione</b>	26.9.2013		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	30 8 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Óry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Françoise Castex, Philippe De Backer, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka		
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Cecilia Wikström		

19.9.2013

## **PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA**

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))

Relatore per parere: Dimitar Stoyanov

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La proposta è intesa a modificare la direttiva 2005/71/CE relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica<sup>1</sup> e la direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato<sup>2</sup>. Oltre a codificare le due direttive in un unico testo generale, la proposta amplia il campo di applicazione per quanto riguarda le categorie di persone interessate ed estende determinati diritti dei suddetti cittadini di paesi terzi.

Scopo principale della proposta, secondo la Commissione, è di aumentare l'attrattiva dell'UE come meta di migranti di talento provenienti da paesi terzi. Essa si prefigge quindi l'obiettivo di sostituire le varie norme nazionali in materia di ammissione e soggiorno con norme comuni, così da semplificare le procedure per i potenziali richiedenti e le organizzazioni coinvolte, e sostiene la necessità di uno strumento comune a livello dell'UE per promuovere la mobilità delle persone in questione all'interno di quest'ultima. L'introduzione nell'ambito della direttiva di due nuove categorie, vale a dire i tirocinanti retribuiti e le persone collocate alla pari, mira, in conformità della proposta, a "offrire solide garanzie" contro lo sfruttamento di tali categorie vulnerabili.

Una delle idee chiave della proposta è "sfruttare al meglio il potenziale degli studenti e dei ricercatori" rendendo loro più semplice lavorare nell'UE dopo il completamento degli studi o delle ricerche. Se adottata nella sua forma originaria, la proposta estenderebbe il diritto degli

---

<sup>1</sup> Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.

<sup>2</sup> Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

studenti di lavorare a tempo parziale, portando il numero delle ore settimanali da 10 a 20, concederebbe ai familiari dei ricercatori il diritto di cercare lavoro e consentirebbe a studenti e ricercatori che abbiano terminato gli studi o le attività di ricerca di rimanere nel territorio per un periodo di 12 mesi al fine di individuare opportunità di lavoro. La proposta contiene anche disposizioni intese ad agevolare la mobilità all'interno dell'UE di studenti e ricercatori, in particolare quelli che prendono parte ai programmi Erasmus Mundus e Marie Curie.

Un altro elemento di rilievo consiste nel fatto che la proposta rende giuridicamente vincolanti alcune disposizioni fondamentali relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, qualora esse non lo siano già ai sensi del vigente diritto dell'Unione. La proposta prevede che al richiedente che soddisfa tutte le condizioni stabilite per l'ammissione in uno degli Stati membri sia concesso un visto per un soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno.

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 30

##### *Testo della Commissione*

(30) È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.

##### *Emendamento*

(30) È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. ***Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità, per l'interessato, di impugnare un rifiuto implicito di ammissione presso il tribunale nazionale competente quando le autorità nazionali non si pronunciano entro i termini di cui sopra.***

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) che abbiano la qualifica di lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;

##### *Emendamento*

e) che abbiano la qualifica ***di liberi professionisti o*** di lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (Rifusione)	
<b>Riferimenti</b>	COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 16.4.2013	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	JURI 16.4.2013	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Dimitar Stoyanov 15.4.2013	
<b>Esame in commissione</b>	29.5.2013	8.7.2013
<b>Approvazione</b>	17.9.2013	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 9	-: 8
	0: 7	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss	
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Olle Schmidt	



## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (Rifusione)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)		
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	25.3.2013		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 16.4.2013		
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	EMPL 13.6.2013	JURI 16.4.2013	JURI 16.4.2013
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Cecilia Wikström 24.4.2013		
<b>Esame in commissione</b>	29.5.2013	9.7.2013	16.9.2013
<b>Approvazione</b>	5.11.2013		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	49 3 1	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Roberta Angelilli, Edit Bauer, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Gőncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Lívía Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Anna Maria Corazza Bildt, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Raül Romeva i Rueda, Davor Ivo Stier		
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Andrzej Grzyb, Stephen Hughes, Jens Nilsson, Marit Paulsen		
<b>Deposito</b>	12.11.2013		